CAMERA DEI DEPUTATI N. 696

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

—

Istituzione e ordinamento del Servizio per le informazioni e la sicurezza

Presentato alla Presidenza il 2 novembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione parlamentare di inchiesta costituita in seguito ai noti avvenimenti del 1964, dopo approfondito esame di tutta la materia, nella sua relazione conclusiva indicava la necessità per lo Stato di disporre di un unico servizio che provvedesse all'attività informativa.

Gli studi condotti successivamente, non soltanto in via teorica ma tenendo anche conto dell'esperienza acquisita nei vari settori informativi in seguito all'evolversi delle forme – sempre più diversificate – di attacco alla sicurezza dello Stato, hanno confermato pienamente la validità del suddetto orientamento.

La riforma dei servizi informativi cui provvede il presente disegno di legge parte, quindi, dal presupposto che occorre un'assoluta unità di indirizzi e coerentemente fissa la dipendenza da un solo responsabile politico che sia in grado di assicurare il corretto andamento dei servizi stessi e di risponderne al Parlamento e al Paese.

Il Servizio per le informazioni e la sicurezza – questo è il nuovo nome adottato dal disegno di legge – sarà appunto alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei ministri, che fisserà le direttive generali della politica informativa sulla base di programmati obiettivi deliberati e proposti da un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e

della difesa. È prevista la possibilità di uno o più Comitati esecutivi per il coordinamento operativo di settore.

Una siffatta precisa normativa è ritenuta idonea ad evitare gli inconvenienti messi in evidenza da particolari vicende in cui nel passato sono state coinvolte persone impegnate in questi settori.

La direzione armonizzatrice unica – ipotizzabile solo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – consentirà, inoltre, di perseguire il massimo di coordinazione tra le diverse branche dello Stato che si occupano dei problemi di sicurezza (carabinieri, polizia, guardia di finanza), condizione prima dell'efficacia dell'azione nel delicato settore.

Il Servizio si avvarrà di personale dei ruoli civili e militari dello Stato e anche di personale di un proprio organico.

Ragioni di ovvia intuizione rendono indispensabile che, così come l'ordinamento del Servizio sia demandato al Presidente del Consiglio dei ministri, siano possibili deroghe alle ordinarie disposizioni in materia di personale.

Si è enunciata, peraltro, una chiara dipendenza gerarchica all'interno del Servizio onde evitare deviazioni, formazioni di organi separati e assunzione arbitraria di iniziative. Anche per gli atti di polizia giudiziaria (e ciò unitamente all'accennato principio di dipendenza gerarchica varrà altresì a porre in termini di chiarezza i rapporti con l'autorità giudiziaria) è richiesto l'ordine o l'autorizzazione del capo del Servizio.

La riforma ha richiesto, infine, la modifica della lettera *g*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, la quale demanda al capo di stato maggiore della difesa di sovrintendere ai compiti informativi di tutela del segreto militare e di ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese. Il disegno di legge viene ora a stabilire che il capo di stato maggiore della difesa sovrintende e coordina l'attività dei servizi di sicurezza (SIOS) di ciascuna forza armata.

Un ultimo e qualificante aspetto delle norme che riguardano la riforma dei servizi di sicurezza è costituito dalla introduzione di un controllo parlamentare sulla materia.

A tal fine è previsto non solo che il Governo riferisca semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza del Servizio, ma che un Comitato parlamentare costituito dai Presidenti delle Commissioni Interni, Esteri, Giustizia e Difesa della Camera e del Senato e da altri cinque parlamentari designati d'intesa fra di loro dai Presidenti delle due Camere possa chiedere al Governo informazioni sul funzionamento del Servizio e formulare proposte e rilievi.

Accanto alla riforma dei servizi, si è definita la nozione, molte volte sollecitata dal Parlamento, del segreto di Stato. La definizione accolta è quella a suo tempo suggerita dalla Commissione Alessi.

L'ultimo articolo del disegno di legge, anticipando la modifica dell'articolo 352 del codice di procedura penale configurata al n. 63 dei criteri direttivi fissati dalla legge delega 3 aprile 1974, n. 108, tende a risolvere la questione dei limiti che il predetto articolo pone all'acquisizione di prove in presenza di questioni segrete.

Sono noti i dibattiti intervenuti in sede dottrinaria e politica, nei quali sono state sostenute diverse soluzioni.

Si è, peraltro, ritenuto che il Parlamento, nell'approvare la citata legge, abbia già operato una scelta, che è poi quella propugnata dalla Commissione di inchiesta in principio ricordata, e che sembra dia al problema soluzione adeguata e aderente all'impostazione di far risalire al Presidente del Consiglio dei ministri l'intera responsabilità della tutela del segreto nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato.

L'ultimo articolo stabilisce, quindi, che quando il « segreto » venga eccepito nel corso di un procedimento penale se ne deve chiedere conferma al Presidente del Consiglio e, se questi lo confermi, e la conoscenza del fatto sia essenziale, l'azione penale non può procedere.

Si è voluto tuttavia dare una garanzia democratica sull'uso di uno strumento così straordinario come l'eccezione del « segreto », stabilendo che i Presidenti dei due rami del Parlamento siano resi edotti dal Presidente del Consiglio dei ministri sulle ragioni che abbiano determinato la necessità di confermare la segretezza. Lo stesso principio si applicherà quando il « segreto » sia eccepito al Comitato parlamentare in sede di richieste di informazioni sul funzionamento del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ART. 1.

(*Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri*).

Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica informativa e della tutela del segreto nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato democratico.

Egli impartisce le direttive di carattere generale, emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed esercita la sovrintendenza ed il controllo su tutte le attività in materia di informazioni per la sicurezza.

ART. 2.

(*Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza*).

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con il compito di determinare e proporre al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.

Il segretario del Comitato interministeriale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Alle sedute del Comitato interministeriale possono essere chiamati a partecipare altri ministri, il capo del Servizio di cui all'articolo successivo, autorità civili e militari ed esperti.

Per il coordinamento operativo del Servizio di cui all'articolo successivo e delle altre Amministrazioni dello Stato il Comitato interministeriale può costituire uno o più Comitati esecutivi alle sue dipendenze, determinandone la composizione, i compiti e le norme per il funzionamento.

ART. 3.

(*Istituzione, dipendenza e compiti del Servizio per le informazioni e la sicurezza*).

È istituito, alla diretta ed esclusiva dipendenza del Presidente del Consiglio dei ministri, il Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS).

Il Servizio assolve tutti i compiti informativi ai fini della difesa e della sicurezza dello Stato.

Il Servizio riferisce in via diretta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri e, per le materie di rispettiva competenza, anche al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa. Riferisce alle altre autorità nelle forme e nei modi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

Il Presidente del Consiglio può di volta in volta delegare al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa o ad altro Ministro interessato sue attribuzioni in ordine alle materie di rispettiva competenza.

Per l'espletamento dei compiti operativi il Servizio può avvalersi degli organi di polizia o dei propri agenti.

ART. 4.

(*Ordinamento del Servizio*).

L'ordinamento del Servizio è stabilito dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

Il capo del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

ART. 5.

(*Personale e mezzi*).

Anche in deroga alle disposizioni vigenti, il Servizio si avvale, con il loro consenso, di dipendenti civili e militari dello Stato, che vengono a dipendere esclusivamente dal Servizio stesso. L'ordinamento del Servizio

regolerà i casi e le modalità relativi al rientro dei predetti dipendenti nelle Amministrazioni di appartenenza.

Il Servizio si avvale altresì di personale proprio, il cui stato giuridico ed economico è stabilito, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

Il Servizio può utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa e con gli altri Ministri interessati, mezzi ed infrastrutture di qualunque Amministrazione dello Stato.

ART. 6.

(*Attribuzioni del Servizio e attività di polizia giudiziaria*).

Gli agenti del Servizio non possono compiere direttamente atti di polizia giudiziaria se non per ordine o dietro autorizzazione del capo del Servizio o dei funzionari da lui delegati.

In deroga alle ordinarie disposizioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e gli altri pubblici ufficiali inquadrati nel Servizio hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i propri superiori, esclusivamente al capo del Servizio, che ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e, nell'ambito delle deleghe conferite, rispettivamente al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa.

ART. 7.

(*Servizi informativi e di sicurezza militare*).

La lettera *g*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, è sostituita dalla seguente:

« *g*) sovrintende e coordina l'attività dei servizi di sicurezza di ciascuna Forza armata; ».

ART. 8.

(*Disposizioni finanziarie*).

Alle spese di organizzazione e di funzionamento del Servizio, comprese le spese riservate, si provvede a carico di appositi ca-

pitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 - Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri - ai quali affluiranno gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi.

ART. 9.

(*Controllo parlamentare*).

Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza del Servizio.

Un Comitato parlamentare costituito dai presidenti della Commissioni Affari esteri, Interni, Grazia e giustizia e Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e da altri cinque parlamentari designati d'intesa fra di loro dai Presidenti delle due Camere può chiedere al Governo informazioni sul funzionamento del Servizio e formulare proposte e rilievi.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di opporre le esigenze di tutela del segreto. Si applica in tal caso il quarto comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale, quale risulta modificato dal successivo articolo 12.

Opera in ogni caso la preclusione di cui al sesto comma dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

ART. 10.

(*Disposizione transitoria*).

Nella prima applicazione della presente legge il Servizio si avvale di personale, mezzi ed infrastrutture degli analoghi servizi sin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SDS).

Tali servizi cessano di operare dalla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

CAPO II

ART. 11.

(*Nozione del segreto*).

Sono segreti gli atti, i documenti, le notizie e ogni altra cosa la cui diffusione al di fuori delle forme legalmente consentite possa recare danno all'integrità dello Stato, alla difesa delle istituzioni democratiche liberamente scelte dal popolo, al libero esercizio delle funzioni degli organi pubblici secondo le attribuzioni costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla capacità difensiva dello Stato nonché alle operazioni militari.

ART. 12.

(*Diritto di astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto d'ufficio*).

Il terzo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone, ne chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di conferma della segretezza, non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, se la conoscenza del fatto o della notizia sia essenziale, la suddetta autorità dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto politico o militare.

Quando interviene la dichiarazione di non doversi procedere nell'azione penale, i presidenti della Camera e del Senato sono resi edotti dal Presidente del Consiglio dei ministri delle ragioni che hanno determinato la necessità di confermare la segretezza ».